

TI_GERICHTE 13.2023.65 vom 16. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2023.65

FR: TI_GERICHTE 13.2023.65 du 16 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 13.2023.65 del 16 ottobre 2023

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni. La decisione qui impugnata è stata notificata il 14 giugno 2023, ovvero il giorno stesso della sua emanazione, ed è stata ritirata il giorno seguente. Consegnato alla posta il 21 giugno 2023, il reclamo è tempestivo. Rammentata la procedura sommaria qui applicabile, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 LOG).

E. 2

L'art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé valido anche nell'ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüeegg / Rüeegg, Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3 a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, DIKE - ZPO Kommentar, 2 a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). In concreto, la nuova documentazione prodotta dal convenuto con il reclamo – copia della richiesta d'acconto imposta comunale 2023 per fr. 599.– (doc. C), decisione di tassazione 2021 per l'imposta federale diretta (imponibile fr. 45 800.–, imposta fr. 175.–) e per l'imposta cantonale (imponibile fr. 41 200.–, imposta fr. 831.45) del 24 agosto 2022 (doc. D) – sarebbe irricevibile. Come si vedrà in seguito, in ogni caso, essa poco giova ai fini del giudizio. Conviene quindi procedere senza indugio all'esame del reclamo.

E. 3

Per l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

E. 4

Nella decisione impugnata – ricordati i presupposti di legge per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 e in particolare 119 CPC) – il giudice di pace ha riassunto la nozione di indigenza secondo la giurisprudenza. Pur vigendo il principio inquisitorio limitato, spetta anzitutto al richiedente presentare in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia. Non vi è poi obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un'istanza incompleta o poco chiara. Nemmeno il principio inquisitorio limitato esonera il richiedente dal motivare la sua relativa domanda,

ritenuto che il giudice non è tenuto a procedere a particolari approfondimenti e accertamenti d'ufficio, a meno che l'istanza risulti incerta o non chiara. Un eventuale obbligo di interpello – ha continuato il giudice di pace – non è finalizzato a superare negligenze processuali delle parti, in particolare a facilitare il lavoro dell'avvocato che patrocinia il richiedente grazie a una supervisione critica del giudice. Ciò posto, con riferimento al requisito dell'indigenza il giudice di pace ha elencato la parte di documenti richiesti “mai ricevuti”, quindi ha respinto la domanda di gratuito patrocinio.

E. 5

Il reclamante contesta un'applicazione erronea del diritto e un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Evidenzia che il giudice di pace, senza “agendare l'udienza conciliativa”, ha notificato una decisione di interpello chiedendo “un'importante mole” di documenti, poi prodotti in buona parte, secondo “la tempistica che la raccolta impone”, rilevando che in luogo dei documenti richiesti e non prodotti avrebbe cercato di ovviare producendone altri “ugualmente pertinenti”, proponendo anche una richiesta di richiamo atti. Il giudice di pace avrebbe poi deciso senza esprimersi in merito al presupposto dell'indigenza”. Il giudice di pace, a suo dire, rimprovererebbe al reclamante di aver presentato la richiesta senza produrre la necessaria documentazione, nonostante sia usuale che venga documentata successivamente. Sostiene poi che la “copiosa” documentazione fornita è sufficiente per l'esame cui è tenuto il giudice di pace, tanto che una domanda di gratuito patrocinio era stata accolta solo due mesi prima presso la Pretura di Locarno-Città (inc. SO.2023.77) sulla scorta della medesima documentazione.

E. 6

Per l'art. 117 CPC – che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) – ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l'esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d'ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC); può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 n. 10 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 14 ad art. 117). L'esistenza di uno stato d'indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 15 ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare – spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii). Non vi è per contro un obbligo per il giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio per migliorare un'istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se non fa sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, la sua istanza può essere respinta, mancando di sufficiente

specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi finanziari necessari (sentenze del Tribunale federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119 [versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 20 ad art. 119]).

E. 7

In realtà, il reclamante non spiega per quale motivo non sarebbe in grado di far fronte alle spese processuali per una causa del valore di fr. 3500.– davanti al giudice di pace, né in concreto per quale motivo la documentazione fornita renderebbe verosimile la sua indigenza. Frammentaria e sommaria, la documentazione non fornisce un quadro sufficientemente esaustivo delle entrate e delle uscite del reclamante e della sua famiglia.

7.1 Il reclamante non può dedurre nulla dal riferimento ad altre procedure – il diritto al gratuito patrocinio sussistendo unicamente per una determinata procedura innanzi a una determinata autorità (Trezzini , op. cit., n. 28 ad art. 119 CPC) – spettando unicamente al richiedente dover sostanziare la propria situazione economica, ritenuto peraltro che se l'incarto della Pretura comprovasse la situazione di indigenza del richiedente, il reclamante avrebbe potuto perlomeno versare agli atti, e spontaneamente, quei documenti.

7.2 Se il reclamante, nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, espone entrate mensili per fr. 1859.– (fr. 1419.– quale rendita di invalidità [per una riduzione della capacità lucrativa del 25%] e fr. 440.– dalla SUVA) a fronte di uscite per fr. 1860.– (locazione fr. 1420.– e cassa malati fr. 440.–), va altresì considerato che non risulta comprovato il versamento dell'onere di locazione. Infatti, l'estratto bancario non rende verosimile il pagamento effettivo del canone. Per tacere che, nell'ipotesi avanzata dal reclamante, egli già disporrebbe delle ricevute o delle ricevute della posta, per cui non avrebbe dovuto fare altro che versarle agli atti. Va rammentato che il fabbisogno include in effetti solo gli oneri di cui è comprovato il pagamento corrente (Trezzini , op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC) e che occorre riferirsi soltanto alla situazione finanziaria effettiva, ovvero a obblighi effettivamente pagati (Trezzini , op. cit., n. 29 e 30 ad art. 117 CPC). Allo stesso modo il reclamante già deve disporre delle notifiche di tassazione che lo riguardano, senza che si ponga la questione di un emolumento, non certo di elevata entità, per un'eventuale richiesta di documentazione all'autorità fiscale interessata.

7.3 Di transenna, va rilevato che dalla decisione di tassazione prodotta al Giudice di pace con scritto del 12 giugno 2023 – nella misura in cui è leggibile – risulta un reddito imponibile complessivo dei coniugi di fr. 41 200.–, quindi già dedotti gli oneri assicurativi e la quota esente per beneficiari AVS/AI. L'istante non ha fornito indicazioni di sorta circa la pretesa “separazione volontaria” da esso indicata nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria del 9 maggio 2023, tanto che non è possibile comprendere quali siano eventuali costi a suo esclusivo carico, segnatamente quelli dell'ente locato il cui contratto di locazione è intestato a entrambi i coniugi.

7.4 Ciò posto il reclamante, debitamente patrocinato da un avvocato, ha avuto più di due mesi di tempo per fornire la documentazione necessaria, senza dimenticare che in quanto attore aveva il tempo per procurarsela già prima dell'inoltro della causa. Anche dall'interpello del giudice di pace (v. sopra, lett. C), cui quest'ultimo peraltro neppure era tenuto (v. sopra, consid. 6 in fine), si evince il grado di dettaglio necessario per poter sostanziare il presupposto dell'indigenza, questione precipuamente indicata anche nella decisione ordinatoria processuale del 21 aprile 2023 (v. sopra, lett. B), tanto più che il certificato di per sé ha solo valore indicativo e non vincola il giudice civile (v. già Rep 1990 pag. 275; R DAT II-1993 pag. 280). Ciò non esime quindi il richiedente dal chiarire – su richiesta – le sue condizioni finanziarie, producendo ogni elemento di cui riesca a disporre

per documentare le proprie ristrettezze. Sulla scorta di quanto precede gli accertamenti in fatto del giudice di pace non possono essere ritenuti manifestamente errati o lesivi del diritto applicabile, da cui la reiezione del reclamo.

E. 8

La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di argomenti inconsistenti, il reclamo non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). E questo anche nella denegata ipotesi in cui, con l'ausilio dei nuovi documenti qui prodotti, si ritenesse realizzato il presupposto dell'indigenza (art. 117 lett. a CPC).

E. 9

La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–), vanno poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni. Per i quali motivi pronuncia : 1. Il reclamo del 21 giugno 2023 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di gratuito patrocinio del 21 giugno 2023 del reclamante è respinta. 3. Le spese processuali, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante. 4. Notificazione (unitamente al reclamo del 21 giugno 2023 alla controparte): – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30 000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.